

DECISIONE (UE) 2018/777 DEL CONSIGLIO**del 22 maggio 2018****relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa»)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 84, paragrafo 2, e l'articolo 124,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽³⁾ («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31 («protocollo 31»).
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) Gli Stati EFTA devono continuare a partecipare alle attività dell'Unione connesse alla linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa», iscritte nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2018.
- (6) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE si basi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. KARANIKOLOV

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2018**del ...****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del comitato misto SEE n. 208/2017 ha esteso la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione.
- (2) Gli Stati EFTA continuano a partecipare alle attività dell'Unione connesse alla linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa», iscritte nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa continuare dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 13, lettera a), del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «l'esercizio finanziario 2017» sono sostituite dalle parole «gli esercizi finanziari 2017 e 2018».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato misto SEE**Il presidente**I segretari del comitato misto SEE*

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]